

Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio.

Art. 22

(Modifiche all'articolo 81 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 81 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<< 1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la SCIA di cui all'articolo 42, in assenza o al di fuori del territorio della concessione di posteggio di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), e 49, comma 1, ovvero in violazione di quanto sancito all'articolo 43, commi 3 ter e 3 quater, è punito con una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 15.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<< 2. Ai fini del comma 1:

a) si considera senza SCIA anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione di cui al comma 6;

b) si considera esercizio dell'attività al di fuori del territorio della concessione di posteggio anche quella svolta in violazione dei limiti dell'area del posteggio concesso o in un posteggio diverso da quello assegnato;

c) non rientrano fra le attrezzature oggetto di confisca i veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sostano nel posteggio.>>;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<< 5. E' disposto il divieto di esercizio dell'attività:

- a)** nel caso in cui l'operatore non risulti provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5;
- b)** nel caso in cui l'operatore incorra in ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 6;
- c)** nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio, di cui all'articolo 49, commi 9, 10, 11 e 12;
- d)** nel caso in cui l'attività itinerante di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), venga sospesa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.>>.